



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 54

DEL 18/10/2016

OGGETTO :

Ala Giuseppe, Papalia Maria, Morgana Vincenzo / Comune di Naro,
ricorso in Cassazione contro sent. n. 783-788-789. Incarico legale.

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di ottobre alle ore 12,50 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

- | | | |
|---------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero | Sindaco | |
| • Mirabile Lidia | Vice Sindaco | |
| • Incardona Sara | Assessore | |
| • Donato Giuseppe | Assessore | |
| • Giaramita Filippo | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso:

che in data 03/06/2014, da parte dei Signori Ala Giuseppe, Morgana Vincenzo, Papalia Maria, dipendenti a tempo determinato del Comune di Naro, sono stati notificati, ricorsi ex art. 414 c.p.c., innanzi al Tribunale di Agrigento, sezione lavoro;

che con tali ricorsi, i Signori Ala, Morgana e Papalia, hanno chiesto che il Giudice accertasse e dichiarasse nulli i contratti a termine da loro stipulati con il Comune di Naro, e/o dichiarasse la inefficacia di tale termine e conseguentemente dichiarasse i che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alle condizioni di tutti gli altri dipendenti di ruolo, con trattamento economico equiparato a quello erogato al personale assunto a tempo indeterminato. E' stato chiesto inoltre di accertare e dichiarare il diritto al risarcimento danno, pari a tutte le retribuzioni e a tutti gli istituti contrattuali economici che avrebbero percepito in costanza di rapporto;

che il Comune di Naro si è costituito in giudizio, nominando quale suo difensore l'Avv. Rossana Sorce;

che i procedimenti si sono conclusi con le sentenze n. 20, n. 22 e n. 23 che hanno rigettato tutte le richieste dei lavoratori Ala, Morgana e Papalia, con esito quindi favorevole per il Comune di Naro;

che con note in atti al prot. gen. del Comune di Naro ai n. 2616- 2617-2618 del 06/03/2015, l'Avv. Rossana Sorce, procuratore costituito del Comune di Naro , ha comunicato che i lavoratori Ala Giuseppe, Morgana Vincenzo e Papalia Maria hanno proposto appello contro le sentenze n. 20-23-22 emesse dal giudice di primo grado;

che il Comune di Naro si è costituito in giudizio, confermando quale suo difensore l'Avv. Rossana Sorce

che i procedimenti si sono conclusi con le sentenze n. 783, n. 788 e n. 789 che hanno rigettato tutte le richieste degli appellanti, confermando le rispettive sentenze di primo grado rese dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento;

che con note in atti al prot. gen. del Comune di Naro ai n. 13961- 13962-13963 del 14/10/2016, l'Avv. Rossana Sorce, procuratore costituito del Comune di Naro , ha comunicato che i lavoratori Ala Giuseppe, Morgana Vincenzo e Papalia Maria hanno notificato i ricorsi in Cassazione contro le sentenze n. 783, n. 788 e n. 789 emesse dalla Corte d'Appello ed ha rilevato e sottolineato " *l'urgenza di procedere a valutazioni e conseguenti assunzioni di determinazioni da parte di codesto Ente per il tempestivo approntamento della difesa nei modi e termini di legge*";

che con ulteriore nota in atti al prot. gen. del Comune di Naro al n. 13964 del 14/10/2016, l'Avv. Rossana Sorce, ha rappresentato " *l'opportunità di difesa da parte del Comune di Naro e la conseguente necessità di procedere al tempestivo conferimento di incarico ad avvocato patrocinante in Cassazione* " ;

CONSIDERATO CHE :

anche in Cassazione si rende necessaria, urgente, opportuna ed adeguata difesa dell' Ente, il Comune di Naro, pertanto, deve costituirsi in giudizio e difendere le proprie ragioni, conferendo apposito mandato ad un legale patrocinante in Cassazione, provvedendosi con la massima urgenza alla relativa nomina in ragione della ristrettezza dei termini a disposizione per la costituzione in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente;

RILEVATO CHE:

- nell'ambito del nuovo *Codice dei contratti pubblici* di cui al d.lgs. n. 50/2016 i **servizi legali** (relativi alla rappresentanza legale dell'ente da parte di un avvocato) risultano espressamente ricompresi (**art. 17, co. 1, lett. d n.1**) tra i cd. *servizi esclusi*, cui pertanto – ferma restando la nuova qualificazione in termini di *servizio* – non si applicano le disposizioni del medesimo *Codice* (art. 17, co. 1), risultando tuttavia il relativo affidamento assoggettato al rispetto dei *principi generali* di cui all'**art. 4** del nuovo Codice quali *l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità, la pubblicità*;

- il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia e proporzionalità, in considerazione dell'esigenza di costituirsi in giudizio in tempo utile, rende necessario che si proceda anche mediante affidamento diretto (art. 36 co. 2 lett. A) , avendo cura di assicurare il rispetto dei sopracitati principi di imparzialità e pari trattamento , attenendosi agli appositi criteri per il conferimento dell'incarico *de quo* di cui al vigente regolamento comunale, sia con specifico riguardo all'obbligo di rotazione che relativamente alla determinazione del corrispondente compenso (riferimento ai minimi tariffari), si da darsi parimenti attuazione al su richiamato principio di economicità;

DATO ATTO CHE:

si può procedere all'affidamento diretto degli di cui all'art. 36 co. 2 lett. a del D.lvo n. 50/2016 ma sulla scorta del regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali;

VISTI:

- Gli i ricorsi in Cassazione dei dipendenti Ala Giuseppe, Morgana Vincenzo, Papalia Maria prot. n. 13961- 13962-13963 del 14/10/2016;
- Le note dell'Avv. Sorce, prot. n. 13961- 13962- 13963 – 13964 del 14/10/2016;
- Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28/5/2008 e modificato con delibera consiliare n. 54 del 28/10/09;
- l'albo fiduciario dei professionisti per l'affidamento degli incarichi legali aggiornato co deliberazione di Giunta n. 32 del 05/07/2016;
- l'Orel;

- Il D. L.vo n. 267/2000;
- il D.lgs n. 50 del 19/04/2016;

SI PROPONE

- di prendere atto dei ricorsi in Cassazione dei dipendenti Ala Giuseppe, Morgana Vincenzo, Papalia Maria,
- di prendere atto delle note dell'Avv. Sorce, prot. n. 13961- 13962-13963 – 13964 del 14/10/2016;
- di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio, nominando un difensore legale dell'Ente per la tutela dei relativi diritti e ragioni, conferendo allo stesso mandato – ove sussistano le condizioni di convenienza per l'ente – per addivenire eventualmente ad una risoluzione bonaria e transattiva della lite sia in sede stragiudiziale che in corso di giudizio e demandando al Responsabile del servizio competente l'attività gestionale successiva alla predetta nomina;

Il Resp. del procedimento
(dott. Rosa Troisi)

Il Sindaco
(dott. Calogero Cremona)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

RITENUTO meritevole di approvazione l'atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

- 1. DI ACCOGLIERE** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente;
- 2. DI NOMINARE** l'Avv. Alongi Antonietta quale difensore di questo Ente per il procedimento emarginato in premessa a condizioni che il professionista incaricato si impegni a praticare le pre- vigenti tariffe professionali minime di legge.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....